DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 137/2012

del 13 luglio 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 117/2012 del 15 giugno 2012 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda i servizi di scaricamento e di conversione ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione, del 4 febbraio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi ([6]),

([1]) GU L 270 del 4.10.2012, pag. 40.
([2]) GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9.
([3]) GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8.
([4]) GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 1.
([5]) GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11.
([6]) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo è così modificato:

1. Il testo degli adattamenti a) e b) del punto 1j (direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le scadenze di cui all'articolo 6, lettere a) e b), e all'articolo 7, paragrafo 3, si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.

b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le scadenze di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 24, paragrafo 1, si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.»

2. Al punto 1jb (decisione 2009/442/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente adattamento:

«Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'anno indicato all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, è lo stesso anno indicato all'articolo 18, quale adattato per gli Stati EFTA.

b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 18 si intende prorogata di un periodo supplementare di tre anni.»

3. Dopo il punto 1jb (decisione 2009/442/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«1jc. **32009 R 0976**: Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9), modificato da:

— **32010 R 1088**: Regolamento (UE) n. 1088/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010 (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le date di cui all'articolo 4 si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.

1jd. **32010 R 0268**: Regolamento (UE) n. 268/2010 della Commissione, del 29 marzo 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi degli Stati membri da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari in base a condizioni armonizzate (GU L 83 del 30.3.2010, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le scadenze di cui all'articolo 8 si intendono prorogate di un periodo supplementare di tre anni.

1je. **32010 R 1089**: Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11), modificato da:

— **32011 R 0102**: Regolamento (UE) n. 102/2011 della Commissione del 4 febbraio 2011 (GU L 31 del 5.2.2011, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 976/2009 e (UE) nn. 268/2010, 1088/2010, 1089/2010 e 102/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE *della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2012, a condizione che siano avvenute tutte le notifiche al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.